m_amte.M###REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.0018501.15-02-2022

Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO SERVIZIO V

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

fasc. 34.43.01/22/2019 - 50.1

Allegati

Roma (vedi intestazione digitale)

M

Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e
la Qualità dello Sviluppo
Divisione V- Sistemi di Valutazione Ambientale
(CRESS)

[ID_VIP:5958]

(cress@pec.minambiente.it)

Oggette: [ID_VIP 5958] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e Verifica del Piano di Utilizzo Terre ai sensi dell'art. 9, D.P.R. 120/2017 – Nuova linea ferroviaria Ferrandina – Matera La Martella per il collegamento di Matera con la rete ferroviaria nazionale.

Procedura riferita al Decreto Legislativo n. 152/2006 – VIA.

Proponente: R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

Al Ministero della Transizione Ecologica
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS
[ID_VIP:5958]

(ctva@pec.minambiente.it)

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata (mbac-sabap-bas@mailcert.beniculturali.it)

> Al Servizio II – Scavi e Tutela del Patrimonio Archeologico DG ABAP (mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

Al Servizio III – Scavi e Tutela del Patrimonio Artistico, Storico e Architettonico DG ABAP (mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

Alla Regione Basilicata
Dipartimento Ambiente ed Energia
(ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it)





Alla Provincia di Matera (presidente@cert.provincia.matera.it)

Al Comune di Matera (comune.matera@cert.ruparbasilicata.it)

Al Comune di Miglionico (comune.miglionico@cert.ruparbasilicata.it)

Al Comune di Pomarico (comune.pomarico@cert.ruparbasilicata.it)

Al Comune di Ferrandina (comune.ferrandina@cert.ruparbasilicata.it)

Alla Società R.F.I. S.p.A.

Direzione Investimenti Area Sud S.O. progetti Adriatica-Bari

(fri-din-dpi.s.pa@pec.rfi.it)

Alla Società Italferr S.p.A. (italferr.ambiente@legalmail.it)

Alla Commissaria Straordinaria dott.ssa VERA FIORANI

VISTO il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.332 del 19 dicembre 1974, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, relativo alla "*Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente*";

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998, col quale viene istituito il nuovo *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO l'art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

VISTO l'articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità" (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali" ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;



Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545 PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, registrato alla Corte dei Conti, al numero 1-2971 del 30 agosto 2019, con il quale è stato conferito all'arch. Federica Galloni l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del Decreto legislativo, n. 165/2001 e successive modificazioni:

VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" (registrato alla Corte dei Conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 236, la cui vigenza è subordinata all'attuazione di quanto disciplinato dall'art. 49, Norme transitorie e finali e abrogazioni, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169;

VISTI gli articoli 2 e 6, comma 1, del decreto legge 1º marzo 2021, n. 22 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), convertito in legge, con modificazioni (L. n. 55/2021), ai sensi del quale il "Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare" e il "Ministero per i beni e le attività



Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06.6723.4545 PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



culturali e per il turismo" sono rispettivamente ridenominati: "Ministero della Cultura" e "Ministero della Transizione ecologica";

CONSIDERATO che, con nota prot. 36013/DVA del 08/04/2021, acquisita agli atti di questo ufficio con prot. n. 11716 del 12/04/2021, il Ministero della Transizione Ecologica ('MiTE', già 'MATTM'), vista la procedura di VIA di competenza statale come stabilita dall'art. 23 (commi 3, 4) del D. Lgs. 152/2006, ai sensi dell'art. 24, comma 1, ha provveduto a comunicare l'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale presentata dalla Società R.F.I. S.p.A. con l'istanza di VIA (prot. n. 120 del 17/03/2021) relativa al progetto definitivo della 'Nuova linea ferroviaria Ferrandina – Matera La Martella per il collegamento di Matera con la rete ferroviaria nazionale' (NPP0136) (CUP J81H92000020001);

PRESO ATTO che detto intervento rientra per tipologia tra quelli elencati nell'Allegato II alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, punto 10 (*tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza*), e che la linea Potenza – Metaponto, che sarà integrata/ampliata con la nuova linea, fa parte della rete ferroviaria nazionale di cui al D.M. 138-T del 31 ottobre 2000 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione (oggi Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili);

CONSIDERATO che, con la nota sopracitata, verificata la conformità della documentazione trasmessa a corredo dell'istanza alle previsioni degli artt. 22 e 23, co. 1, del D. Lgs. 152/2006, e verificato l'avvenuto pagamento dell'onere contributivo previsto all'art. 2, comma 1, lett. B) del Regolamento adottato con Decreto Interministeriale n. 1 del 04/01/2018, il Ministero della Transizione Ecologica ha comunicato «al Proponente e alla Amministrazioni in indirizzo la procedibilità dell'istanza»;

CONSIDERATO che, con nota 11863-P del 12/04/2021, la Scrivente, ai sensi dell'art. 24, co. 3 del D. Lgs. 152/2006, ha chiesto alla Soprintendenza in indirizzo e ai Servizi II e III di questa Direzione Generale, rispettivamente, il proprio parere endoprocedimentale e il contributo istruttorio sul progetto di cui trattasi;

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata con nota prot. n. 18231-A del 26/05/2021, ha espresso il parere di competenza endoprocedimentale, che di seguito si riporta integralmente:

«In riferimento al Procedimento di Valutazione Impatto Ambientale riportato in oggetto, avviato dalla Società R.F.I. S.p.a. con nota prot. n. 120 del 17/03/2021, e alla richiesta di parere di Codesta Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio (nota del 12/04/2021 prot. n. 11863), assunta al protocollo di questo ufficio al n. 4990 del 04/05/2021, questa Soprintendenza comunica quanto segue.

Il progetto prevede il completamento della nuova linea a semplice binario elettrificata, che in corretto tracciato si dirama dalla linea Potenza Metaponto e, in tracciato deviato dalla stazione di Ferrandina come naturale prosecuzione del III binario, per uno sviluppo di circa 22 km fino a raggiungere il sito della nuova stazione Matera La Martella attrezzata con quattro binari.

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO





1.1. Beni paesaggistici

1.1.a. Aree di notevole interesse pubblico:

Area verde comprendente il lago di San Giuliano e la zona di Piggiano e di Timmari nei comuni di Miglionico e Matera (D.M. 10.02.1979).

- 1.1.b. Presenza di aree vincolate *ope legis* ai sensi dell'articolo 142 del Codice: D. Lgs. 42/2004. art. 142. comma 1, lettera c:
- 1) Fiume Basento
- 2) Fosso del Concone
- 3) Fosso della Monferrara
- 4) Fosso Porsaro
- 5) Rio Conche -Fosso S. Andrea Petrolla
- 6) Fiume Bradano
- 7) Torrente Gravina
- D. Lgs. 42/2004. art. 142. comma 1. lettera f:
- 1) Parco regionale della Murgia Materana (L.R. 11/1990 e 28/1994)
- Riserva naturale orientata "San Giuliano"
- D. Lgs. 42/2004. art. 142. comma 1, lettera g;
- D. Lgs. 42/2004. art. 142. comma 1, lettera m:
- 1) Regio tratturello Miglionico Matera nel comune di Matera
- 2) Regio tratturo Monte San Vito da Grottole-Metaponto nel comune di Miglionico
- 1.1.c. indicazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti (con individuazione dei relativi riferimenti legislativi di adozione o approvazione): Nessuno.
- 1.1.d. norme di attuazione del piano paesaggistico gravanti nell'area d'intervento: Nessuna.
- 1.1.e. indicazione della presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:
- D. Lgs. 42/2004. art. 136:
- Area verde comprendente il lago di San Giuliano e la zona di Piggiano e di Timmari nei comuni di Miglionico e Matera (D.M. 10.02.1979).
- D. Lgs. 42/2004. art. 142:





- D. Lgs. 42/2004. art. 142, comma 1, lettera c:
- Fiume Basento
- 2) Fosso del Concone
- 3) Fosso della Monferrara
- 4) Fosso Porsaro
- 5) Rio Conche Fosso S. Andrea Petrolla
- Fiume Bradano
- 7) Torrente Gravina
 - D. Lgs. 42/2004. art. 142. comma 1, lettera f:
- 1) Parco regionale della Murgia Materana (L.R 11/1990 e 28/1994)
- 2) Riserva naturale orientata "San Giuliano" D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera g
 - D. Lgs. 42/2004. art. 142, comma I. lettera m:
- 1) Regio tratturello Miglionico Matera nel comune di Matera;
- 2) Regio tratturo Monte San Vito da Grottole-Metaponto nel comune di Miglionico
- 1.1.f segnalazione di eventuali nuove proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico, regionali o ministeriali, in itinere, già pubblicate all'Albo Pretorio comunale, per le quali, quindi, vige il regime di cui all'art.146, comma 1) del Codice: Nessuna

1.2. Beni architettonici

1.2.a. dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10, 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

Il tracciato ferroviario nel comune di Matera lambisce la Cripta del Peccato Originale (D.M. 08.04.1968).

1.2.b. esistenza di beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10.

1.3. Beni archeologici

1.3.a. dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del CBCP (artt. 10, 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze.

Il tracciato ferroviario interferisce, in punti in cui l'opera coincide con la tratta già esistente, con due tratturi vincolati ai sensi del D.M. 22.12.1983:







- 1) Regio tratturello Miglionico Matera nel comune di Matera
- 2) Regio tratturo Monte San Vito da Grottole-Metaponto nel comune di Miglionico
- 1.3.c vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici e/o di beni archeologici.

2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

2.1. Beni paesaggistici

2.1.a. Il paesaggio che si manifesta attorno alle aree di studio è percepito nel suo complesso di qualità medio-bassa per le seguenti ragioni: le infrastrutture di trasporto esistenti, associate alle opere non completate sono detrattive della qualità del paesaggio; la ridotta qualità espressiva delle strutture generative del paesaggio, in assenza di spazi di negoziazione e transizione tra paesaggi significativamente differenti tra loro.

Gli interventi, nel complesso, completano una struttura esistente già facente parte del paesaggio che attraversa. Le aree a ridosso della rete ferroviaria sono inserite in ambiti vasti di paesaggio agrario piuttosto intatto, dai contenuti figurativi importanti ma non connotati da particolari fattori di storicità; si evidenzia che le opere di progetto con particolare riferimento alle opere di nuova realizzazione, non alterano gli elementi che connotano gli assetti percettivi del territorio, né alterano sensibilmente le visuali percepite attraverso le quali si riconosce il paesaggio.

Le opere in progetto toccano aree di sensibilità variabile sotto il profilo paesaggistico: facies differenti del paesaggio agrario. In ambito rurale verranno prodotti movimenti di terra su scala locale, oggettivamente non in grado di incidere in maniera estensiva sulla struttura fisica e morfologica del territorio, tali da modificare radicalmente l'assetto strutturante dello stesso e cambiarne la connotazione. Gli impatti sono radicalmente più consistenti, in corso d'opera, in corrispondenza degli imbocchi delle gallerie dove sono necessarie opere di scavo e rimodellamento morfologico dei versanti per ripristinare la copertura delle canne artificiali, che saranno ricomposte dal punto di vista morfologico dal prolungamento dei tratti di imbocco.

2.1.b. Gli interventi di linea si sviluppano in aree interessate già dall'infrastruttura ferroviaria come nel caso della realizzazione del Ramo A nel fondovalle del fiume Basento che riproduce quella del Ramo B che parte dalla stazione ferroviaria di Ferrandina e risale verso l'imbocco Sud della Galleria Miglionico.

2.2. Beni architettonici

2.2.a Le opere in progetto non produrranno impatti non rapportandosi affatto ad edifici ed insediamenti storici







2.3 Beni archeologici

La compatibilità dell'intervento con il contesto archeologico è stata esaminata tramite documento di Valutazione preventiva del Rischio archeologico redatto in fase di progettazione preliminare ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 50/2016, acquisito agli atti di questa Soprintendenza della Basilicata con prot. n. 355 del 19/12/2019.

In quella fase l'analisi archeologica aveva interessata l'intera tratta per lo studio bibliografico e d'archivio mentre l'attività di ricognizione diretta era stata limitata esclusivamente nell'area di realizzazione Basento I e opere limitrofe.

Per altre aree di progetto la valutazione finale del rischio archeologico relativo era stata realizzata esclusivamente sulla base dei dati bibliografico/archivistici. Con nota n. 376 del 13/02/2019 la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio della Basilicata esprimeva, per quel che concerne la tutela archeologica, parere favorevole alle opere previste nella prima tratta (viadotto Basento I e opere limitrofe) con la prescrizione della sorveglianza archeologica in corso d'opera e richiedendo di estendere l'attività di ricognizione diretta anche al resto delle aree interessate dall'opera. A seguito di questo primo parere Italferr consegnava alla Soprintendenza un secondo documento di valutazione preventiva dell'impatto archeologico, condotto nell'ambito della progettazione definitiva e acquisito al protocollo della Soprintendenza con il n. 10672 del 07/11/2019, in cui le ricognizioni erano estese a tutte le aree oggetto di lavorazioni.

Tale documento assegna rischio medio ad alcune aree poste in prossimità di siti di interesse archeologico e rischio basso a tutte le altre. Lo Studio Archeologico aggiornato è stato riscontrato con nota prot. n. 12276 del 30/12/2019 con parere favorevole e prescrizione di sorveglianza archeologica in corso d'opera.

3. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Questa Soprintendenza, esaminati gli elaborati progettuali,

- vista l'istruttoria del Funzionario Architetto di questo Istituto Responsabile della Tutela del Paesaggio e dei Beni Architettonici delle aree interessate dall'intervento, arch. Annunziata Tataranno;
- vista l'istruttoria del Funzionario Archeologo di questo Istituto Responsabile della Tutela Archeologica dell'area interessata dall'intervento, dott.ssa Simona Di Gregorio;
- visti i pareri di questa Soprintendenza note espressi per quel che concerne la tutela archeologica con note prot. n. 376 del 13/02/2019 e n. 12276 del 30/12/2019;
- dovendo verificare se, alla luce della presente istruttoria, sussistano presupposti per un accoglimento favorevole della richiesta, si esprime come segue.

Il progetto prevede la realizzazione della "Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella per il collegamento di Matera con la rete ferroviaria nazionale". Il tracciato interessa la provincia di Matera e, nello specifico, i territori comunali di Ferrandina, Miglionico, Pomarico, e Matera. In sintesi la linea ferroviaria, partendo dalla Stazione di Ferrandina a NW del paese, attraversa la





Valle del Basento e oltrepassato il fiume, con andamento rettilineo giunge, in galleria, a SE di Miglionico. Da qui costeggiando nella Valle del Bradano la SS7, passa per località Ponte San Giuliano fino a raggiungere il sito della nuova stazione Matera La Martella, per uno sviluppo complessivo di circa 22 km e, in tracciato deviato dalla stazione di Ferrandina.

Per quel che concerne la tutela del paesaggio e dei beni architettonici è possibile sostenere che il paesaggio del fondovalle Basento, proprio perché è già attraversato dalla esistente struttura ferroviaria molto frammentaria, con l'esecuzione dell'opera sia in parte in grado di ristabilire le caratteristiche di qualità che contraddistinguono l'unità di paesaggio: infatti la realizzazione del nuovo tratto di collegamento rafforza e concentra i segni propri delle infrastrutture ferroviarie, in un ambito che già ad ora è connotato dalla presenza di questi contenuti espressivi. Inoltre le azioni di accompagnamento, di mitigazione ambientali/paesaggistiche previste in progetto, sono in grado di attenuare l'impatto della nuova infrastruttura, senza destrutturare il paesaggio agrario nelle sue linee generali.

Tutto ciò premesso e per quanto di competenza ai fini della tutela paesaggistica questa Soprintendenza ritiene che la realizzazione dell'opera possa essere assentita con le seguenti prescrizioni:

a fine lavori dovranno essere realizzate tutte le opere a verde di mitigazione, prevedendo piantumazioni con essenze autoctone;

in corrispondenza degli imbocchi delle gallerie dovrà essere realizzato il rimodellamento dei versanti in forma sostanzialmente assimilabile allo stato attuale.

Per quel che concerne la tutela archeologica si ribadisce quanto già espresso nelle note succitate prot. n. 376 del 13/02/2019 e n. 12276 del 30/12/2019. Le aree interessate dal progetto non sono sottoposte a provvedimento di tutela archeologica ai sensi degli artt. 13 e 45 del D. Lgs. 42/2004, né per le stesse sono in corso procedimenti di dichiarazione di interesse archeologico ai sensi dell'art. 14 del suddetto decreto. Tuttavia l'analisi dei dati emersi dalla ricognizione bibliografica e d'archivio consente di affermare che le aree ricadono in un comprensorio contraddistinto da numerose testimonianze archeologiche. Le ricognizioni sul campo, così come riportato nel suddetto documento di valutazione preventiva del rischio archeologico, non hanno restituito tracce di depositi archeologici in superficie. Lo stesso documento assegna rischio medio ad alcune aree poste in prossimità di siti di interesse archeologico e rischio basso a tutte le altre aree. Tutto ciò premesso e per quanto di competenza questa Soprintendenza ritiene che gli interventi in progetto siano compatibili con la tutela archeologica dell'area alle seguenti condizioni:

tutte le operazioni di scavo e movimento terra previste in progetto dovranno essere eseguite, senza onere di spesa a carico di questo Ufficio, alla presenza di un archeologo in possesso di idonei requisiti, il cui curriculum vitae dovrà essere preventivamente sottoposto al vaglio di questa Soprintendenza;

qualora nel corso dei lavori si intercettassero depositi o strutture di interesse archeologico, gli stessi dovranno essere immediatamente sospesi e ne dovrà essere data contestuale comunicazione





PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



(

a questa Soprintendenza che si riserva di chiedere lo scavo archeologico, anche in estensione e ad opera di ditta specializzata, al fine di chiarire caratteristiche e cronologie delle evidenze emerse; la società committente dovrà apportare al progetto tutte le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie ai fini della tutela archeologica dell'area».

CONSIDERATO che la Commissaria straordinaria dell'intervento, con nota del 26/11/2021, acquisita agli atti della Scrivente con prot. n. 40027 del 29/11/2021, nel rilevare che a tale data non risultavano pervenute richieste di integrazioni relativamente alla documentazione presentata dal Proponente, sollecitava la Direzione generale CRESS del MiTE a concludere l'iter procedurale dell'opera, evidenziando come la stessa fosse stata inserita tra gli interventi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza:

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS del MiTE, con nota prot. n. 5643 del 22/11/2021, sentito il Coordinatore della Sottocommissione VIA e tenuto conto di quanto richiesto anche da ARPA Basilicata con nota prot. MATTM n. 61406 del 08/06/2021, ha inoltrato la richiesta di integrazioni alla Società R.F.I. S.p.A, assegnandole un termine di 20 giorni per la consegna delle stesse;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 133019 del 29/11/2021, acquisita da questo Ufficio con prot. n. 40287A del 30/11/2021, il Ministero della Transizione Ecologica (già MATTM), ha inoltrato richiesta di documentazione integrativa e ha chiesto alla Società di trasmettere nuovo avviso al pubblico ai fini del completamento dell'istruttoria;

CONSIDERATO che il Servizio II – *Scavi e Tutela del Patrimonio Archeologico* della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, con nota prot. n. 40372 del 30/11/2021, concordando, per gli aspetti di competenza, con quanto espresso dalla Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

«Si fa seguito alla nota prot. 11863 del 12.04.2021 con la quale codesto Servizio ha chiesto le valutazioni di competenza in merito alle opere in oggetto ed alla nota prot. 0005820 del 24.05.2021 con la quale la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata (di seguito 'Soprintendenza') ha trasmesso il proprio motivato parere.

Nel prendere atto di quanto riportato dalla Soprintendenza in merito alle problematiche archeologiche, considerato che il livello di rischio evidenziato nel corso delle indagini/ricerche di cui al comma 1 dell'articolo 25 del Codice dei contratti è definito "medio" in alcune aree poste in prossimità di siti di interesse archeologico e "basso" nel restante tracciato, si concorda con quanto prescritto dalla Soprintendenza al fine di evitare danneggiamenti al patrimonio archeologico conservato in subsidenza.

In particolare si conferma la necessità che tutti i lavori che prevedono movimento terra siano costantemente seguiti da professionisti archeologi di adeguata esperienza. Resta inoltre ferma la facoltà della Soprintendenza, in caso di rinvenimenti effettuati durante la realizzazione dei lavori, di dettare ulteriori prescrizioni, quali scavi stratigrafici anche in estensione e, nel caso in cui le









strutture rinvenute non siano compatibili con le opere in esame, le varianti progettuali ritenute necessarie.

Tutto ciò valutato si conferma il parere positivo della Soprintendenza alla realizzazione delle opere in oggetto».

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 40819 del 03/12/2021, la Scrivente, nel trasmettere la richiesta di integrazioni di cui sopra, formalizzata dalla CTVA del MiTE, evidenziando come le stesse fossero inerenti anche ad aspetti di competenza di questo Ministero, ha chiesto alla competente SABAP e ai Servizi II e III della DG di attenderne la pubblicazione al fine di integrare e/o modificare i contributi istruttori già forniti;

CONSIDERATO che il Ministero della Transizione Ecologia, con prot. n. 145327 del 23/12/2021, ha comunicato che la Società R.F.I. S.p.A., con nota prot. n. 600 del 16/12/2021, ha fornito la documentazione integrativa richiesta, pubblicata con nuovo avviso al sulla piattaforma web dedicata;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 251 del 04/01/2022, questa DG ha chiesto alla SABAP e ai servizi in indirizzo di confermare le proprie valutazioni o di modificarle/integrarle alla luce dei summenzionati approfondimenti documentari;

CONSIDERATO che, con successiva nota prot. n. 2352 del 24/01/2022, la Scrivente ha nuovamente sollecitato i suddetti Uffici MiC alla trasmissione dei contributi di competenza;

CONSIDERATO che sia la competente SABAP che il Servizio II di questa DG, rispettivamente con note prot. n. 1269 del 03/02/2022 e n. 4768 del 09/02/2022, nell'esaminare le integrazioni della Società non hanno rilevato elementi tali da modificare le pregresse valutazioni;

ESAMINATI quindi gli elaborati cartografici e testuali nonché gli approfondimenti integrativi, prodotti dalla Società proponente per l'intervento;

CONSIDERATA che la situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento, come descritta ed esaminata dalla competente SABAP e dal Servizio II di questa Direzione generale;

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza ABAP con il parere sopra trascritto, ha verificato il quadro vincolistico, confermato, per gli aspetti di competenza anche dal Servizio II di questa DG;

CONSIDERATO che il Servizio III – *Tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Architettonico* della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, sentito per le vie brevi, ha comunicato di non riscontrare, nel progetto, ambiti di propria competenza.








Figura 1-lamagine aerea dell'ubicazione del tracciato dell'apera in progetta e comuni attraversati dallo stesso. (Google Earth)

EVIDENZIATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministro della Transizione Ecologica e del Ministro della Cultura e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale, rimessa – per quanto di competenza di questo Dicastero – alla successiva determinazione del Ministro come stabilito dal D.M. n. 44 del 23/01/2016 (art. 2, co. 2, lett. *n*).

A conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente e il contributo istruttorio del Servizio II - Scavi e Tutela del Patrimonio Archeologico della Direzione Generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali definitivi,





e tutta la documentazione prodotta dalla Società R.F.I. S.p.A. nel corso del procedimento, questa Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio esprime

parere tecnico istruttorio positivo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società R.F.I. S.p.A. per la realizzazione delle opere di costruzione della **Nuova linea ferroviaria Ferrandina – Matera La Martella per il collegamento di Matera con la rete ferroviaria nazionale,** con la condizione che la Società proponente osservi scrupolosamente tutte le prescrizioni di seguito elencate:

1. Tutte le operazioni di scavo e cantierizzazione che prevedono movimento di terra, relative a ogni intervento da eseguirsi all'interno del lavoro in oggetto, dovranno essere condotte in regime di sorveglianza in corso d'opera, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza competente, da parte di archeologi professionisti appositamente incaricati da codesta Committenza. L'incarico prevederà specificatamente che il tecnico prenda accordi preventivi con questo Ufficio sullo svolgimento dei lavori, ne renda conto periodicamente comunicando tempestivamente eventuali rinvenimenti e documenti con una relazione scritta e ove necessario con foto e disegni, l'andamento dei lavori. Tale relazione dovrà essere prodotta anche in caso di esito negativo della sorveglianza archeologica.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio
Termine per l'Avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 1. Fase di cantiere
Verifica di ottemperanza: Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata

2. Dovrà essere dato preavviso di almeno 15 giorni dell'inizio di tutte le attività di scotico e movimento di terra a qualunque titolo effettuate che vadano ad intaccare gli attuali livelli di vita (comprese cablature interrate e/o sottoservizi), unitamente al nominativo del professionista archeologo incaricato dalla sorveglianza.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio
Termine per l'Avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – 2. Fase precedente la cantierizzazione
Verifica di ottemperanza: Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della
Basilicata

3. Il professionista incaricato, se necessario a una migliore comprensione della situazione archeostratigrafica, potrà chiedere in corso d'opera limitati ampliamenti e/o approfondimenti dell'area di scavo. In caso di rinvenimenti le modalità di prosecuzione del lavoro dovranno essere concordate con le Soprintendenze competenti.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio
Termine per l'Avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 1. Fase di cantiere
Verifica di ottemperanza: Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata





13

4. A fine lavori dovranno essere realizzate tutte le opere a verde di mitigazione, prevedendo piantumazioni con essenze autoctone.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'Avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM

<u>Verifica di ottemperanza</u>: Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata

5. In corrispondenza degli imbocchi delle gallerie dovrà essere realizzato il rimodellamento dei versanti in forma sostanzialmente assimilabile allo stato attuale.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'Avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM

<u>Verifica di ottemperanza</u>: Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata

Infine, restano comunque salve le misure di tutela da adottare ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D. Lgs. 42/2004, relativamente ai singoli ritrovamenti in corso d'opera e al loro contesto non prevedibili allo stato dell'arte.

Il Responsabile del procedimento Arch. Serena Bisogno

June dis agro

IL DIRIGENTIA DEL SERVIZIO V

Arch. Rocco Rosario Tramutola

IL DIRECTORE GHNERALE Arch Federica Galloni